

Puglia

L.R. 13-12-2013 n. 42

Disciplina dell'agriturismo.

Pubblicata nel B.U. Puglia 20 dicembre 2013, n. 169.

Articolo 3 *Locali per attività agrituristiche.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda agricola. ✓
2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristicici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica.
3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agriturbistica devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio esistente.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agriturbistica devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agriturbistica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.
6. I locali a uso agriturbistico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'*articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139*, nonché il carattere rurale previsto al comma 3-bis dell'*articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994)*, convertito dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, aggiunto dall'*articolo 2 del D.P.R. 139/1998*.
7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate a una distanza non inferiore a metri due l'una dall'altra.

8. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla *legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio)*:

a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;

b. è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della piscina;

c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;

d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;

e. il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;

f. non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza e attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità.

Abruzzo

L.R. 31-7-2012 n. 38
Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43.

Art. 7 *Immobili destinati all'agriturismo.*

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.
2. L'utilizzazione agriturbistica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.
3. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.
4. Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.
5. I locali utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.
6. La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.
7. È vietata la costruzione di nuovi edifici.
8. Gli ampliamenti sono ammessi solo per l'adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'*articolo 17*, e sono realizzati evitando di stravolgere l'assetto architettonico dell'edificio.
9. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisoriale.
10. Qualora l'attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l'esercizio delle attività di agriturbismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola.
11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività agriturbistica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell'azienda.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Campania

L.R. 6-11-2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo.

Pubblicata nel B.U. Campania 10 novembre 2008, n. 45-bis.

Art. 3

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero.

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;

b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;

c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'*articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536*. Inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate ⁽²⁾.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 79, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 97, della stessa legge*).

d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali ⁽⁵⁰⁾.

2. L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione ⁽⁵¹⁾.

(49) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 198, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1*, poi modificata dall'*art. 17, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*) ed infine nuovamente così sostituita dall'*art. 57, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell'*articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio).».

(50) Lettera così sostituita dall'*art. 17, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.».

(51) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «2. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.».

Lombardia

L.R. 5-12-2008 n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.

Art. 155

Locali da utilizzare nell'attività agrituristica ⁽⁵¹⁷⁾.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda e a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola ⁽⁵¹⁸⁾.

2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1, nonché dei fabbricati distaccati può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

3. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali;

il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d'uso.

4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui all'articolo 152.

5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle caratteristiche proprie dell'attività agrituristica da definire con il regolamento di cui all'articolo 164.

(517) Le norme di attuazione del presente Titolo X sono state approvate con *Reg. reg. 6 maggio 2008, n. 4*

(518) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera kk), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Sardegna

L.R. 11-5-2015 n. 11

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 14 maggio 2015, n. 22.

Art. 5 *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.
4. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

Toscana

L.R. 23-6-2003 n. 30

Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.

Pubblicata nel B.U. Toscana 2 luglio 2003, n. 26, parte prima.

TITOLO II

Esercizio dell'agriturismo

Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche

Art. 17

Immobili destinati all'attività agrituristica.

1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:

a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'*articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio);

2) interventi di sostituzione edilizia di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera m), della L.R. 65/2014*;

3) addizioni volumetriche di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera h), della L.R. 65/2014*;

4) ampliamenti una tantum di cui all'*articolo 71, comma 2, lettera a) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014*;

5) trasferimenti di volumetrie di cui all'*articolo 71, comma 2, lettera b) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014*;

6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014*;

7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera i), della L.R. 65/2014* ⁽⁴⁹⁾;

Umbria

L.R. 9-4-2015 n. 12

Testo unico in materia di agricoltura.

Pubblicata nel B.U. Umbria 15 aprile 2015, n. 21, S.O. n. 2.

Articolo 139 *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'*articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1* (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.
5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

Liguria

L.R. 21-11-2007 n. 37

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.
Pubblicata nel B.U. Liguria 28 novembre 2007, n. 19, parte prima.

Art. 5

Immobili destinati all'attività agrituristica.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Banca dati di cui all'articolo 9 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia ⁽¹²⁾.
2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:
 - a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;
 - b) altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230-bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo e che ricadano in zone a prevalente interesse agrituristico ai sensi del comma 3.
3. Le zone a prevalente interesse agrituristico di cui alla lettera b) del comma 2 sono:
 - a) i territori dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla *direttiva 75/273/CEE* (direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della *direttiva 75/268/CEE*) e successive modificazioni nonché le aree protette di cui alla *legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12* (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;
 - b) i territori dei comuni individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma ⁽¹³⁾.
4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l'attività agrituristica fabbricati di cui al comma 2, lettera b) edificati da meno di dieci anni ⁽¹⁴⁾.
5. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti

ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici. Detti ampliamenti sono consentiti, in assenza di specifiche previsioni, nelle zone agricole, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

7. Laddove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale è consentita la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l'accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all'attività agrituristica. L'accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello preesistente. In tale ipotesi l'immobile è soggetto a vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

8. Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le strutture agrituristiche limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

9. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici, il Comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, può consentire la deroga alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché qualora si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

10. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all'agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'*articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*).

(12) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63 della stessa legge*.

(13) Lettera così modificata dall'*art. 26, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63 della stessa legge*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63 della stessa legge*.
